

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/12/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.243,08, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione creditizia non maturate;
- in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i costi qualificati *up-front*
- la restituzione di quanto addebitato in conteggio estintivo a titolo di penale di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote "*eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*";
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- l'applicabilità dell'art 6-bis d.P.R. n. 180/1950 che ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*;
- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi

dipendenti dalla durata del credito”, precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza *Lexitor* è solo di “*contesto*” e non di “*merito*”;

- che il conteggio estintivo è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal contratto, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso;
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che “*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*”; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, non soddisfatta neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato italiano.

Pertanto, chiede che “*sia dichiarata l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso*”.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 11/12/2020, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies T.U.B., l’estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l’orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza *Lexitor*; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall’altro lato la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l’art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta ai costi in favore dell'intermediario creditizio, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* deve essere riconosciuta ai costi di istruttoria (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 546/2026; Collegio di Palermo, decisione n. 5346/2025; Collegio di Roma, decisione n. 7401/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 8897/2025).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5.00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58.33%
- in proporzione alla quota interessi	36.52%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	costi istruttoria (recurring)	€ 640.00	€ 373.33	€ 233.74		€ 373.33
	costi intermediario del credito (up front)	€ 1,491.00	€ 869.75	€ 544.54		€ 544.54
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 918
interessi legali	1

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 215,16 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che *“l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento”* e non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: “[l]a *previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che: “*l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuale per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Nel caso di specie, il c.d. “*importo rimborsato in anticipo*” – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – sarebbe superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione.

Si richiama pertanto in senso adesivo l’orientamento di questo Collegio secondo il quale: “[c]on riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l’erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che “*la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*” (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell’estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021)” (Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Ad ogni buon conto, si segnala che l’intermediario ha precisato di aver “*preso in incarico*” la richiesta e che prevede tempistiche maggiori per l’evasione poiché non sarebbe in possesso di un IBAN del cliente.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di “*evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità*” (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 918,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE